



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Massimo Ferro	Presidente
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere – Rel.
Dott. Alessandro Farolfi	Consigliere

Composizione della
crisi da
sovraindebitamento;
termine per
l'omologazione; non
perentorietà

Ud. 19/5/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 20212/2025 r.g. proposto da:

L'AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f.06363391001), in persona del Direttore p.t. con sede in Roma Via Cristoforo Colombo n. 426/D, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, (c.f. 80224030587 n. fax 0696514000 PEC per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata ex lege.

- ricorrente -

contro

D'AMICO Luigi, C.F.: [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Macchiarola (C.F.: [REDACTED] del foro di Campobasso, con studio in Campobasso alla via Muricchio n. 3 in virtù di procura in calce al ricorso.

- controricorrente -



avverso il decreto del Tribunale di CAMPOBASSO, reso nel giudizio n. RG 1/2021 sub. 2 depositato il 29/07/2025 e comunicato dalla Cancelleria all'Agenzia delle entrate in data 29.07.2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso, in parziale accoglimento del reclamo proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, ha: - annullato il decreto emesso dal giudice della procedura di sovraindebitamento R.G. n. 1/2021, emesso in data 21/06/2022 e, per l'effetto, ha: - omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento originariamente proposto da D'AMICO LUIGI in data 03/06/2021; - rimesso gli atti del procedimento portante, R.G. n. 1/2021, dinanzi al giudice della procedura per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza; - compensato integralmente, tra le parti, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

2. Con ricorso depositato in data 10/03/2025, AGENZIA DELLE ENTRATE ha riassunto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio di reclamo dalla stessa proposto avverso il decreto emesso, dal Tribunale, in data 21/06/2022, con il quale era stato omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da D'AMICO LUIGI.

2.1 AGENZIA DELLE ENTRATE, in particolare, aveva dedotto, in quella sede, quali motivi di reclamo: a. la violazione dell'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012, nella parte in cui il giudice della procedura non aveva tenuto conto della posizione di dissenso, a suo tempo, manifestata da AGENZIE DELLE ENTRATE, avverso la proposta di piano inizialmente presentata (proposta del 03/06/2021), ma solo del silenzio-assenso, serbato dall'Agente della riscossione, relativamente alla proposta cd. integrativa successivamente depositata dal debitore stesso, su autorizzazione del giudice della procedura (proposta cd. integrativa del 24/01/2022); b. la violazione dell'art. 12, co. 1, della legge n. 3/2012, nella parte in cui il giudice della procedura aveva ommesso di considerare la mancata ricezione, da parte di AGENZIA DELLE



ENTRATE, della comunicazione di cui all'art. 12, co. 1, cit. relativamente alla proposta integrativa depositata in data 24/01/2022, così che il creditore non era, in ogni caso, stato messo nelle condizioni di esprimere il suo dissenso in merito alla proposta stessa e, in particolare, di eccepire la non convenienza della medesima rispetto all'alternativa liquidatoria.

2.2 Con decreto depositato in data 08/01/2023, il Tribunale di Campobasso, adito in sede di reclamo – premesso che la proposta di accordo alla quale doveva aversi riguardo era solo quella cd. integrativa depositata in data 24/01/2022, in quanto, successivamente al deposito della stessa, era stata nuovamente attivata la sequenza procedimentale prevista dalla legge n. 3/2012 –, aveva rigettato il reclamo, da un lato, ritenendo la regolarità della comunicazione di tale proposta integrativa alla AGENZIA DELLE ENTRATE e, dall'altro lato, valorizzando la mancata formulazione di osservazioni, in merito a tale proposta integrativa, da parte della stessa AGENZIA DELLE ENTRATE, entro il termine di cui all'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012.

3. Con il reclamo oggetto del giudizio di riassunzione, AGENZIA DELLE ENTRATE: – premesso di aver proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto collegiale del Tribunale dell'08/01/2023 e che tale ricorso si era concluso con l'accoglimento, da parte della Suprema Corte, del primo motivo di ricorso (nella parte in cui il ricorrente si doleva della ritenuta inammissibilità della proposta depositata in data 24/01/2022) e, dunque, con la cassazione, con rinvio, del suddetto decreto collegiale –, chiedeva l'annullamento del decreto di omologa del 21/06/2022, considerato: a. di prendere atto del fatto che l'unica proposta da ritenersi ammissibile era quella originaria, presentata dal debitore in data 03/06/2021; b. di prendere atto del dissenso avverso tale proposta, a suo tempo manifestato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE; c. di rigettare, nel merito, la stessa, in quanto non conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso: - da un lato, il patrimonio immobiliare del debitore; -b. dall'altro lato, il contenzioso in corso con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA, dal quale sarebbe potuto derivare un credito in favore del debitore medesimo.

3.1 Il Tribunale, nel giudizio così riassunto dopo il primo giudizio cassatorio, ha ritenuto parzialmente fondato il reclamo.



3.1.1 Il Tribunale ha osservato che dovesse ritenersi del tutto pacifica - perché conforme al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente - l'inammissibilità, in radice, della proposta integrativa depositata in data 24/01/2022, con conseguente annullamento del decreto datato 21/06/2022 che tale proposta aveva omologato.

3.1.2 In relazione all'ammissibilità, ai fini dell'omologa o meno della stessa, della proposta originaria, depositata da D'AMICO LUIGI in data 03/06/2021, occorre applicare alla fattispecie, *ratione temporis*, la disciplina di cui alla legge n. 3/2012.

3.1.3 Il Tribunale riteneva che, alla luce della documentazione in atti, sussistevano tutti i presupposti per l'omologazione della proposta originariamente depositata dal debitore in data 03/06/2021 e che sussisteva, in particolare, il requisito della convenienza della medesima rispetto all'alternativa liquidatoria.

Dalla documentazione in atti, infatti, risultava che il debitore, odierno resistente, era titolare: -della proprietà esclusiva di tre immobili, tutti siti in Gambatesa (in particolare: abitazione sita in Corso Roma; sottotetto sito in Corso Roma; deposito sito in via Nazionale), il cui valore di mercato era stimato in complessivi € 7.887,20 (cfr. perizia asseverata di stima, in atti); - della quota di comproprietà, pari a 9/54, su quattro immobili, tutti siti in Gambatesa (in particolare: abitazione sita in Corso Roma; abitazione sita in C.da Fulicari; depositi siti in C.da Fulicari; terreni), il cui valore di mercato era stimato in complessivi € 6.414,45; - di due pensioni di vecchiaia, erogate, l'una, dall'I.N.P.S. (di importo pari ad € 450,00 mensili, circa), l'altra, dalla Cassa Geometri (di importo pari ad € 500,00 mensili, circa).

3.1.4 Non era dunque possibile ritenere che l'alternativa liquidatoria avrebbe consentito una soddisfazione del credito in misura superiore rispetto a quella derivante dall'adempimento dell'accordo.

4. Il decreto, pubblicato il 29/07/2025, è stato impugnato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui D'AMICO Luigi ha resistito con controricorso.

Il P.G., nella persona del Procuratore generale Giovanni Nardecchia, ha chiesto il rigetto del ricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'ente ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 3-bis, della legge n. 3/2012, applicabile ratione temporis, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.".

1.1 Il motivo censura la violazione della norma rubricata la quale prevede che l'approvazione della proposta di accordo intervenga entro sei mesi dal deposito al fine di garantire "l'invarianza" della situazione patrimoniale del debitore tra il momento della presentazione della proposta e quella dell'omologa. Tale "invarianza" non sarebbe garantita, in assenza di ulteriori accertamenti fattuali non svolti, ove l'omologazione dell'accordo intervenga dopo quattro anni.

2. Con il secondo mezzo si deduce "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, comma 1 e 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2012, applicabile ratione temporis, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.".

2.1 Si assume che sotto il profilo creditorio il lungo tempo intercorso tra la presentazione della proposta e l'omologa di essa, in mancanza di una rinnovata valutazione del ceto creditorio, avrebbe violato la norma che impone l'attualità e la fattibilità del piano, ossia la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012, come disposto dall'art. 10, comma 1, stessa legge.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 9, comma 3-bis. 1, lettera f), della legge n. 3/2012, applicabile ratione temporis, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.", sul rilievo dell'assenza nella relazione dell'O.C.C., prima, e del decreto di omologa, poi, del grado di soddisfazione dei creditori (sia chirografari, sia privilegiati degradati al chirografo per effetto dell'incapienza del patrimonio mobiliare), in caso di liquidazione del patrimonio immobiliare. Nel caso di specie i crediti erariali, pur in origine privilegiati, sarebbero stati soddisfatti in misura minore dei crediti di natura privatistica sin dall'origine chirografari.



4. Il quarto mezzo deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 3-quater, della legge n. 3/2012, applicabile *ratione temporis* in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c."

Si evidenzia che il Tribunale, omologando la proposta originaria in ragione della ritenuta convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria, avrebbe omesso di valutare le risultanze della relazione dell'OCC.

5. I primi due motivi – che possono trovare trattazione unitaria, stante la stretta connessione delle questioni poste – sono in realtà inammissibili, ma la declaratoria di inammissibilità non esime la Corte dall'affermare il principio di diritto sulla corretta applicazione ed interpretazione dell'art. 12, comma 3 bis, l. n. 3/2012, per come consentito dall'art. 363, terzo comma, c.p.c.

5.1 I due motivi in esame rivolgono, infatti, al decreto censure intimamente connesse tra loro ed attinenti al fatto che la tardiva omologazione della proposta avrebbe violato alcuni principi fondamentali della procedura ed in particolare: l'attualità della situazione economica e patrimoniale del debitore al momento dell'omologa; l'effettiva tutela dei creditori attraverso una rappresentazione fedele e aggiornata di tale situazione, poiché da questa dipenderebbe la loro possibilità di soddisfacimento.

La doglianza così prospettata dalla parte ricorrente risulta tuttavia formulata per la prima volta in questo giudizio di cassazione e deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Ed invero, nel provvedimento del Tribunale, non si riscontra traccia della questione relativa ad una eventuale tardività dell'omologa, nel mentre costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel *thema decidendum* del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

Come, poi, correttamente evidenziato anche dalla Procura Generale nella sua condivisibile requisitoria scritta, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice



di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

5.2 Tuttavia, ai sensi dell'art. 363, ultimo comma, c.p.c., occorre affermare la natura non perentoria del termine per l'omologazione della composizione della crisi da sovraindebitamento.

La parte ricorrente lamenta, invero, che il tempo trascorso tra il deposito della proposta e la sua omologazione potrebbe aver determinato un mutamento delle condizioni con conseguente nocumento per la tutela delle ragioni dei creditori.

Orbene, tale censura, oltre che essere inammissibile in ragione della sua evidente novità di formulazione, non tiene conto del contenuto letterale della norma di cui si lamenta la violazione.

Invero, l'art. 12, comma 3 bis, l. n. 3/2012, dispone espressamente in tema di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che "L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta".

Ai sensi dell'art. 152, secondo comma, c.p.c., in assenza di una espressa qualificazione normativa nel senso della sua perentorietà, anche il termine dettato dal sopra ricordato art. 12, comma 3bis, l. n. 3/2012, deve essere considerato ordinatorio. Il termine persegue in tal caso solo lo scopo di ribadire il principio di speditezza cui il procedimento deve comunque informarsi (nel precedente regime normativo, cfr., per il concordato preventivo, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2706 del 04.02.2009).

Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363 c.p.c.: "Ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis, l. n. 3/2012, il termine semestrale per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è ordinatorio".

5.3 Anche il terzo e quarto motivo non superano il vaglio di ammissibilità.

Come sopra ricordato, infatti, con il terzo motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 7,



comma 1, e 9 comma 3-bis della Legge n. 3/2012. E con il quarto motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 3-quater, della Legge n. 3/2012.

5.4 Anche gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolgono al decreto censure intimamente connesse, volte a far valere l'illegittimità del decreto in esame, laddove il Giudice aveva omologato la proposta originaria in ragione della ritenuta convenienza della stessa.

5.4.1 In realtà, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'ente ricorrente cerca di sollecitare un nuovo scrutinio della *quaestio facti*.

Sul punto giova ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta,



conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

5.4.2 Ciò posto, risulta evidente come il Tribunale abbia compiuto una valutazione di merito sulla convenienza, apprezzamento espresso con argomentazioni adeguate e scevre da criticità argomentative, che, come tale, non è più sindacabile in questa sede.

Come ben evidenziato anche dal Procuratore generale, le censure, lungi dal prospettare un *error in iudicando*, si risolvono, nella sostanza, in una generica critica investente l'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla *quaestio facti* attinente al giudizio di convenienza dell'accordo. Né è possibile, per quanto già sopra evidenziato, trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più favorevoli alle proprie aspettative.

5.4.3 Quanto alla censura attinente all'asserito diverso trattamento del credito privilegiato degradato dell'Agenzia rispetto a quello offerto ad un altro creditore chirografario, va detto che della questione non vi è traccia negli atti, risultando dal decreto che la ricorrente, allora reclamante, avesse contestato esclusivamente la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ne deriva l'inammissibilità integrale del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.



dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026

Il Presidente
Massimo Ferro

